



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINA SINDACALE

N. 04 del Registro data 20.10.2021	Nomina componenti della nuova Giunta Comunale, a seguito delle elezioni comunali del 10 e 11 Ottobre 2021
---	--

L'anno *duemilaventuno*, il giorno venti del mese di *Ottobre*, nella residenza municipale, il sottoscritto *Giovanni Cirillo*

SINDACO

del Comune di Montallegro, essendo stato eletto a seguito delle elezioni comunali del 10 e 11 Ottobre 2021, giusto verbale di proclamazione dell'adunanza dei presidenti di sezione del 12 Ottobre 2021, in virtù della competenza che mi deriva ai sensi e per effetti dell'art. 12, comma 1, della L.R. 7/1992 ai sensi del quale " *Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura...*"

Visto l'articolo 1 della legge regionale n. 3/2019 che sostituisce l'articolo 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e che incide sulla composizione delle giunte comunali;

Considerato che rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale, con la norma anzi citata, ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento;

Preso atto che la nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge citata, non è stata ritenuta, tuttavia, di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge citata, prescrive che " *I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

Preso atto, altresì, che lo stesso comma 3 dell'art. 1, prosegue specificando che, "In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1" per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, "il numero massimo degli assessori è comunque determinato" in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della Legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991;

Dato atto che questo Ente non ha provveduto all'adeguamento statutario e che, pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la Giunta comunale, essendo questo Ente ricompreso in una fascia demografica fino a 10.000 abitanti è composta da un numero massimo di 4 assessori;

Visto il proprio documento programmatico nel quale è stato indicato l'elenco degli Assessori designati secondo l'art.7, comma 1, della L.R. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 35/1997 (almeno la metà);

Evidenziato che la scelta degli Assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 35/1997, deve riguardare soggetti, inclusi consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere e di sindaco e per i quali non sussistono ipotesi di incompatibilità previste per i stessi soggetti, ipotesi che, se sussistenti, devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina;

Preso atto che ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 " non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";

Dato atto, giusta dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR 445/2000, che tra il sottoscritto Sindaco ed i nominandi componenti della Giunta comunale, come pure tra questi e i neo eletti consiglieri comunale, non intercorrono rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, parentela o affinità entro il secondo grado;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 " La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti";

Visto l'art. 12, comma 7 della L.R. n. 7/1992 ai sensi del quale "Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età";

Visto l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 7/1992 ai sensi del quale " Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni";

Dato atto, altresì, che gli Assessori di seguito individuati non incorrono in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate dall'art. 12 della L.R. 7/92 :

Visto il vigente O.R.E.E.L.L.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di nominare i componenti della nuova Giunta Municipale:

P.Q.S.

DETERMINA

Nominare, per quanto espresso in narrativa, la nuova Giunta Comunale in persona dei sotto elencati Signori:

1. Scalia Massimiliano, nato a Ribera il 27.02.1983, residente a Montallegro in Via cattolica, n.13/B;
2. Cinquemani Giuseppe nato a Maracay (Venezuela) 27.04.1972, residente a Montallegro in Via Caltanissetta, n.12;
3. Scalia Antonina Maria Cinzia nata ad Agrigento, 06.10.1971, residente a Montallegro in Piazza Francesco Crispi, n.1;
4. Marrella Stefano nato a Ribera il 22.06.1983, residente a Montallegro Piazza G. Marconi, n.11.

Nominare, ai sensi del comma 7, dell'art. 12 della L.R. 7/1992, Vice Sindaco il Sig. Scalia Massimiliano.

Riservarsi di delegare ai singoli Assessori con successivo provvedimento, più dettagliate attribuzioni relative alle materie di specifica competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 8, del citato art. 12 della L.R. n.7/92.

Dare atto che sono rispettate tutte le prescrizioni in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Comunale e al numero degli Assessori;

Dare atto, altresì, che la composizione della Giunta verrà comunicata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7/1992 , entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati.

I componenti la Giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.L. e rendere le dichiarazioni di non incorrere nell'ipotesi ostative all'esercizio della carica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97, di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n. 235 e successive modifiche ed integrazioni.

La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura - UTG di Agrigento e all'Assessorato regionale Autonomie locali.

INCARICA

il Dirigente del settore I° Servizio Affari Generali di compiere gli atti gestionali inerenti e conseguenti.

Il Sindaco
Giovanni Cirillo



Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:


REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera f), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addì _____

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Anforchia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

attesta

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 22/2008 e s.m.i., viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità notizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Estremi della pubblicazione

Albo on line

Cron. N.

Data

Sezione "Pubblicazione per estratto"

Data